

ODG

N. 784

Istituzione di un Fondo regionale di sostegno al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati mediante piattaforme digitali -
Collegato al Disegno di legge n. 145 'Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie'

Presentato da:

CERA VALENTINA (prima firmataria) 30/07/2026, MARRO GIULIA 30/07/2026, RAVINALE ALICE 30/07/2026, CONTICELLI NADIA 31/07/2026, POMPEO LAURA 31/07/2026

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 30/07/2026

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 784

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 87 del Regolamento interno*

Collegato al Disegno di legge n. 145 'Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie'

Oggetto: Istituzione di un Fondo regionale di sostegno al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati mediante piattaforme digitali - Collegato al Disegno di legge n. 145 'Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie'

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premessato che

il lavoro organizzato mediante piattaforme digitali, e in particolare quello svolto dalle lavoratrici e dai lavoratori addetti alla consegna di beni e prodotti, rappresenta una componente ormai strutturale del mercato del lavoro regionale;

le lavoratrici e i lavoratori comunemente definiti riders operano frequentemente in condizioni di forte discontinuità reddituale e attraverso modalità organizzative che non sempre assicurano adeguate tutele nei casi di temporanea impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa;

l'attività di consegna viene svolta prevalentemente all'aperto, mediante l'utilizzo di biciclette, motocicli o altri mezzi di trasporto individuali, con una particolare esposizione agli eventi meteorologici estremi, agli infortuni stradali, ai guasti dei mezzi e ai malfunzionamenti degli strumenti tecnologici indispensabili per accedere alle piattaforme;

l'interruzione dell'attività, anche per periodi limitati, può determinare l'immediata perdita della principale o unica fonte di reddito, in assenza di strumenti di protezione economica adeguati;

considerato che

gli effetti del cambiamento climatico stanno determinando una crescente frequenza e intensità di ondate di calore, precipitazioni eccezionali e altri fenomeni meteorologici che possono rendere pericoloso o materialmente impossibile lo svolgimento delle attività di consegna;

in presenza di condizioni meteorologiche estreme, la necessità di garantirsi un reddito può indurre le lavoratrici e i lavoratori a proseguire l'attività anche quando questa comporti un rischio concreto per la salute e la sicurezza;

la sospensione dell'attività a causa di un infortunio, di un guasto al mezzo di trasporto o di un malfunzionamento degli strumenti digitali può privare la lavoratrice o il lavoratore di qualsiasi entrata, pur trattandosi di circostanze indipendenti dalla sua volontà;

i rischi economici derivanti dall'organizzazione del lavoro mediante piattaforme digitali non possono essere scaricati interamente sulle lavoratrici e sui lavoratori, che costituiscono la parte maggiormente esposta e meno tutelata del rapporto;

rilevato che

la Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, sostegno all'occupazione e tutela della salute e della sicurezza, può promuovere strumenti integrativi di protezione sociale rivolti alle categorie maggiormente esposte alla precarietà e alla discontinuità reddituale;

l'istituzione di un Fondo regionale consentirebbe di riconoscere un sostegno economico nei periodi nei quali la prestazione non possa essere svolta per cause non imputabili alla lavoratrice o al lavoratore;

tale misura assumerebbe particolare rilevanza nei casi in cui l'interruzione dell'attività sia necessaria per evitare l'esposizione a rischi per la salute e la sicurezza;

ritenuto che

sia necessario intervenire attraverso una misura regionale strutturale, capace di garantire una prima forma di continuità reddituale alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati mediante piattaforme digitali;

il Fondo debba avere carattere integrativo e non sostitutivo rispetto agli obblighi posti a carico delle imprese e delle piattaforme, nonché rispetto alle prestazioni e alle tutele previste dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva;

la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di erogazione debba assicurare semplicità, rapidità, trasparenza e un'effettiva capacità di raggiungere le lavoratrici e i lavoratori interessati;

impegna la Giunta regionale

a istituire, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte, un apposito **Fondo regionale di sostegno al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati mediante piattaforme digitali**;

a prevedere per il Fondo una dotazione finanziaria pari ad almeno **500.000 euro per ciascuna annualità del bilancio di previsione**, assicurandone la continuità pluriennale;

a destinare le risorse del Fondo al riconoscimento di forme di sostegno economico per i periodi di temporanea inattività lavorativa derivanti, in particolare, da:

a) condizioni meteorologiche estreme o altre situazioni nelle quali lo svolgimento dell'attività possa comportare un rischio per la salute e la sicurezza;

b) infortuni o temporanea impossibilità fisica a svolgere l'attività;

- c) guasti o danneggiamenti del mezzo di trasporto utilizzato per il lavoro;
 - d) malfunzionamenti degli strumenti digitali o delle piattaforme che impediscano lo svolgimento della prestazione per cause non imputabili alla lavoratrice o al lavoratore;
- a definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, i requisiti di accesso, la durata, l'entità e le modalità di erogazione del sostegno economico, attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori interessati;
- a prevedere procedure di accesso semplici, gratuite e digitalmente accessibili, evitando adempimenti sproporzionati rispetto all'entità del sostegno richiesto;
- a garantire che l'istituzione del Fondo non determini alcuna forma di sostituzione, riduzione o attenuazione degli obblighi posti a carico delle imprese e delle piattaforme in materia di retribuzione, sicurezza, assicurazione contro gli infortuni e protezione sociale;
- a trasmettere annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sul funzionamento del Fondo, sulle risorse utilizzate, sul numero delle lavoratrici e dei lavoratori beneficiari e sulle cause di inattività per le quali è stato riconosciuto il sostegno.

Valentina Cera

Alleanza Verdi Sinistra